

periodico
omologato
DCOER0975
Posteitaliane

Rreview



TeamSystem Review

n. 229

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione fiscale

In collaborazione con
 Euroconference

 TeamSystem®

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Review

Periodico
di informazione
fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o.O.

Riproduzione vietata

Osservatorio legislativo

Le novità della Legge di Stabilità 2016 **2**

Schede operative

I superammortamenti: una disciplina per incentivare gli investimenti **20**

Scadenzario

Scadenze del mese di febbraio **26**

Le novità della Legge di Stabilità 2016

Con la pubblicazione nel Supplemento ordinario n.70/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, giunge al traguardo la manovra fiscale per il 2016 (c.d. Legge di Stabilità), identificata come L. 208/2015.

Il contenuto del provvedimento, che consta di un solo articolo con ben 999 commi, appare assai articolato, con la conseguenza che ne risulta utile una schematizzazione tabellare.

Per comodità di un eventuale approfondimento, si è scelto di seguire l'ordine della norma.

Comma	Contenuto in sintesi
6 7 959	<p>Accise sul carburante</p> <p>Si prevede il dimezzamento dell'incremento già previsto dalla L. 190/2014.</p> <p>In ogni caso, si fa riserva di poter determinare un incremento delle misure in caso di mancato rispetto del gettito atteso dalla <i>voluntary disclosure</i> (rientro dei capitali dall'estero).</p>
8	<p>Reddito atleti professionisti</p> <p>Si provvede all'abrogazione del comma 4-<i>bis</i>, articolo 51, Tuir, ove si prevedeva che dovesse essere considerato come <i>fringe benefit</i> (per gli atleti professionisti) anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi a oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi (nella misura del 15% e al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative).</p>
10 (a) 10 (b)	<p>Esenzione Imu immobili in comodato uso</p> <p>Si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee; • si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu, disciplinata dall'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche il caso degli immobili, a esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori). <p>Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato.</p> <p>Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione principale (non di lusso).</p>
10 (c) 10 (d)	<p>Terreni agricole dei coltivatori diretti e Iap</p> <p>Si dispone che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla cassa di previdenza agricola, non devono più versare l'Imu per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si abroga lo specifico moltiplicatore da applicare al reddito dominicale per i terreni da loro condotti; • si abrogano le specifiche riduzioni che si applicavano sui valori eccedenti i 6.000 euro.
11 - 12	<p>Trento e Bolzano</p> <p>Viene soppresso l'ultimo periodo del comma 8, articolo 9, D.Lgs. 23/2011, ove si prevedeva che le Province autonome di Trento e di Bolzano potessero prevedere che i fabbricati rurali a uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto di particolari limitazioni, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni.</p> <p>Si sostituisce tale periodo con la previsione per cui le disposizioni si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano, e all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento.</p>
13	<p>Esenzione Imu + terreni agricoli e montani</p> <p>A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu per i terreni montani si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141/1993.</p> <p>Sono, altresì, esenti dall'Imu i terreni agricoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

<p>14 (a)</p> <p>14 (b)</p> <p>14 (c)</p> <p>14 (d)</p>	<p>Modifiche alla Tasi</p> <p>Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia escluso l'assoggettamento per l'abitazione principale (unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare), a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • si ridefinisce il presupposto impositivo, coincidente con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, a eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento; • nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.
<p>15</p>	<p>Imu e immobili delle cooperative edilizie</p> <p>Si dispone che l'Imu non si applichi alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari. Il tutto, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p>
<p>16</p>	<p>Regole omogenee per l'Ivie</p> <p>L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>21</p> <p>22</p> <p>23</p>	<p>Rendita catastale degli "imbullonati"</p> <p>La determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) viene effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suolo e la costruzione; • gli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. <p>Sono esclusi dalla stima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i macchinari, • i congegni, • le attrezzature, • gli altri impianti, <p>che siano funzionali allo specifico processo produttivo.</p> <p>È possibile rideterminare la rendita catastale dei fabbricati interessati dalle nuove regole a decorrere dal 1° gennaio 2016.</p> <p>Solo per l'anno di imposizione 2016, per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo, proprio per consentire il recepimento dei nuovi criteri.</p>
<p>25</p>	<p>Abrogazione della Imposta Municipale Secondaria</p> <p>Si dispone l'abrogazione dell'articolo 11, D.Lgs. 23/2011 che prevedeva, a decorrere dal 2016, l'istituzione dell'imposta municipale secondaria (Imus), che avrebbe dovuto accorparsi e sostituire la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap); il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap); l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.</p>

26	<p>Blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali</p> <p>Viene sospesa, per l'anno 2016, l'efficacia delle disposizioni regionali e comunali che prevedevano aumenti di tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.</p> <p>Vengono invece confermate le eccezioni previste per i ripiani finanziari del settore sanitario, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità e successivi rifinanziamenti.</p> <p>La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari), né per gli enti locali che deliberano il predisposto o il dissesto.</p>
27	<p>Tari</p> <p>Si modificano i vigenti commi 652 e 653 dell'articolo 1, L. 147/2013.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si proroga anche agli anni 2016 e 2017, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 del citato D.P.R., inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50% e quella di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1 b del medesimo allegato 1. Si ricorda che il citato comma 652 consente ai Comuni di commisurare la tassa sui rifiuti (Tari) in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte; • si differisce al 2018 il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi nella determinazione dei costi del servizio anche delle risultanze dei fabbisogni <i>standard</i>.
28	<p>Salvaguardia delle maggiorazioni Tasi già applicate nel 2015</p> <p>Si dispone che - per i soli immobili non esentati - i Comuni possano mantenere, mediante espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione Tasi nella stessa misura applicata per l'anno 2015.</p>
50	<p>Borse di studio del Programma Erasmus</p> <p>Confermando l'impostazione già seguita nel passato, viene disposta l'esenzione da Irpef per le borse di studio per la mobilità internazionale, erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'intera durata del nuovo programma <i>Erasmus</i>.</p> <p>Si dispone anche, per effetto di un rinvio normativo, l'esclusione dalla base imponibile Irap delle Amministrazioni Pubbliche delle analoghe borse di studio.</p>
51	<p>Borse di studio Provincia autonoma di Bolzano</p> <p>Prevista l'esenzione da Irpef per particolari borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.</p>
53-54	<p>Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato</p> <p>Si concede una riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.</p>
55	<p>Misura ridotta dell'imposta di registro sull'acquisto della prima casa</p> <p>Modificando la nota <i>II-bis</i> all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/861, si consente di applicare l'agevolazione, anche nel caso in cui l'acquirente, al momento dell'acquisto, non si sia ancora "liberato" della precedente "prima casa", purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal "nuovo" acquisto agevolato.</p> <p>Infatti, l'aliquota agevolata troverà applicazione anche per gli acquisti che, nello stesso tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soddisfino la condizione richiesta dalla lettera c) della nota <i>II-bis</i>; • soddisfino le condizioni richieste dalle lettere a) e b) della nota <i>II-bis</i> solo se non si tiene conto dell'immobile precedentemente acquistato con l'agevolazione "prima casa", a condizione, però, che tale ultimo immobile venga alienato entro 1 anno dalla data dell'atto di acquisto della nuova "prima casa".
56	<p>Detrazione Iva per immobili di classe energetica A e B</p> <p>Si dispone una detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.</p> <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.</p>
58	<p>Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata</p> <p>Con norma interpretativa dell'articolo 32, comma 2, D.P.R. 601/1973, si prevede che la predetta disposizione si interpreta nel senso che, sugli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. 865/1971 (quelle che rientrano nei piani di edilizia convenzionata), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, l'imposta di registro si applica in misura fissa e i suddetti atti sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.</p>

59	<p>Locazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla legge</p> <p>Si interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente.</p> <p>In particolare, si sostituisce l'articolo 13 (patti contrari alla legge) della L. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole contrattuali, ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione.</p> <p>Le innovazioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inserimento dell'obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore e all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6), cod. civ. (la modifica integra il comma 1, articolo 13, L. 431/1998). In base a tale disposizione del codice civile, l'amministratore cura la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, fra l'altro, le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento; • la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1, articolo 2, L. 431/1998 (ossia i contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per la medesima durata, c.d. contratti 4+4). Il riferimento alla pattuizione diretta sostituisce il riferimento a qualsiasi obbligo del conduttore nonché a qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo (la modifica interviene sul secondo periodo del comma 4, articolo 13, L. 431/1998); • l'inserimento della possibilità di un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato. La modifica incide sul terzo periodo del comma 5, articolo 13, L. 431/1998 laddove il testo vigente fa riferimento ai casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1; • per chi, nel periodo 2011-2015, ha pagato il mini canone previsto dalle norme sugli "affitti in nero" annullate dalla consulta, il canone è il triplo della rendita catastale.
60	<p>Canone agevolato associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Modificando il vigente articolo 11, comma 1, D.P.R. 296/2005, si estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.</p>
70-72	<p>Esenzione Irap per il settore agricolo e della pesca</p> <p>Abrogando l'articolo 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 446/1997, si sancisce che non sono soggetti passivi Irap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32, Tuir; • i soggetti di cui all'articolo 8, D.Lgs. 227/2001; • le cooperative e i loro consorzi (di cui all'articolo 10, D.P.R. 601/1973). <p>Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015</p>
73	<p>Deduzioni Irap per lavoratori stagionali</p> <p>Si prevede l'estensione della deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile Irap, nel limite del 7%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.</p>
74	<p>Detrazioni per interventi su immobili</p> <p>Si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale; • dell'aliquota del 65% per gli interventi antisismici; • della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; • dell'aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. <p>Cessione del beneficio fiscale 65% per pensionati in no tax area</p> <p>I soggetti che si trovano nella <i>no tax area</i> in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e lavoro autonomo non abituali (quindi redditi diversi), possono optare per la cessione della propria detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; le disposizioni applicative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola.</p>

75	<p>Detrazione acquisto mobili per giovani coppie</p> <p>Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi <i>more uxorio</i> che abbiano costituito un nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili da arredo della medesima unità abitativa.</p> <p>La detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo; • spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; • è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro; • non è cumulabile con quello per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
76-84	<p>Leasing di fabbricati ad uso abitativo</p> <p>La norma disciplina gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad abitazione principale.</p> <p>Per i citati contratti, le banche o gli intermediari finanziari si obbligano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore che ne assume tutti i rischi; • a mettere a disposizione l'immobile per un determinato tempo dietro un corrispettivo che considera il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto. <p>Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.</p> <p>Sono poi previste specifiche disposizioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regolare la soggezione a revocatoria fallimentare; • specificare che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il contratto si risolve e il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati, quelli a scadere attualizzati e il prezzo finale pattuito; • disciplinare la possibilità per l'utilizzatore - al verificarsi di specifiche condizioni - di chiedere, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici; si prevede la ripresa del pagamento dei corrispettivi periodici al termine della sospensione, fatta salva la possibilità di rinegoziazione delle condizioni del contratto di <i>leasing</i> finanziario; • prevedere che, per il rilascio dell'immobile, il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto; • prevedere, modificando l'articolo 15, comma 1, D.P.R. 917/1986, la detrazione dei canoni e dei relativi oneri accessori per un importo non superiore a 8.000 euro, e del costo di acquisto nei casi di opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro; detti limiti valgono nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di <i>leasing</i>. Nel caso in cui i canoni o il riscatto siano pagati da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro la detrazione è riconosciuta per importi non superiori alla metà di quelli su indicati. <p>Si prevedono anche numerose modifiche al D.P.R. 131/1986 di tipo agevolativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assoggettamento a imposta di registro in misura proporzionale delle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto gli immobili a uso abitativo anche se imponibili a fini Iva; • applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1,5% sugli atti di trasferimento - nei confronti di banche e intermediari che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario - di abitazioni non di lusso per le quali ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste per l'acquisto di prima casa; • applicazione dell'imposta di registro in misura fissa dell'1,5% sugli atti di cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, anche se assoggettati a Iva. <p>Si prevede che le disposizioni in commento abbiano validità temporanea dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.</p>
87	<p>Iacp e agevolazione 65%</p> <p>Le detrazioni del 65% sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.</p>

88	<p>Detrazioni per dispositivi multimediali di controllo remoto del riscaldamento</p> <p>Si estende l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (con limite di 4.000 euro), anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; detti dispositivi, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti, devono garantire il funzionamento efficiente degli impianti, e presentare specifiche caratteristiche.</p> <p>Tali dispositivi, attraverso canali multimediali da remoto, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> mostrare i consumi energetici, con la fornitura periodica di dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di esercizio; consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti.
89 - 90	<p>Agevolazioni per enti di edilizia popolare (social housing)</p> <p>Mediante modifica del D.P.R. 601/1973, si estende agli Iacp la riduzione al 50% dell'aliquota Ires</p> <p>Esclusione delle sopravvenienze per contribuiti</p> <p>Mediante modifica dell'articolo 88, comma 3, lettera b), Tuir è prevista l'esclusione dall'ambito delle sopravvenienze attive imponibili, dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli enti aventi le stesse finalità sociali dei c.d. "Iacp".</p> <p>Condizioni per la fruizione delle agevolazioni</p> <p>Le due agevolazioni spettano a condizione che gli enti siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istituiti nella forma di società; • rispondenti ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing"; • già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
91-94 97	<p>Maxiammortamenti su nuovi investimenti</p> <p>Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la possibilità di maggiorare il costo fiscalmente deducibile; il recupero avviene tramite deduzione extracontabile.</p> <p>Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L'agevolazione ha natura temporanea, essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall'agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni indicati in apposito allegato.</p> <p>Al fine di rendere possibile il beneficio anche per il comparto dei veicoli, si maggiorano di pari importo i tetti massimi di rilevanza fiscale dei valori di tali beni.</p> <p>Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.</p>
95	<p>Affrancamento valori operazioni straordinarie</p> <p>Si prevede che, in occasione dell'affrancamento di valori connessi a operazioni straordinarie (articolo 15, comma 10, D.L. 185/2008), la deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi (affrancati) può avvenire in misura non superiore a un quinto, anziché a un decimo.</p>
98-108	<p>Credito di imposta per investimenti al Sud</p> <p>Si prevede un credito d'imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite site nelle regioni del Mezzogiorno, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 20% per le piccole imprese, • del 15% per le medie imprese, • del 10% per le grandi imprese, • nei limiti della carta degli aiuti a finalità regionale. <p>Per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.</p> <p>Il credito spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche in <i>leasing</i>, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.</p>

	<p>Il credito d'imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle dei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.</p> <p>Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto gli stessi costi, si utilizza in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.</p> <p>Il credito spetta in misura ridotta se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta dopo acquisto o ultimazione o se prima di 5 anni dall'acquisto sono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'impresa o a strutture diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, a meno che nel medesimo periodo d'imposta non si acquisiscano beni della stessa categoria. Nel <i>leasing</i> l'agevolazione permane anche se non si esercita il riscatto</p>
111-113	<p>Regime fiscale forfetario: modifiche</p> <p>Si apportano modifiche al regime fiscale forfetario, al fine di renderlo maggiormente conveniente. In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi massimi ammissibili; • una rimodulazione delle condizioni di accesso e permanenza nel regime; • la previsione di una aliquota di imposta ridotta al 5%, per i primi 5 anni di avvio di una nuova iniziativa; • una riduzione del carico contributivo del 35%, in sostituzione del precedente esonero dal versamento dei minimali.
114	<p>Redditi dei soci autonomi delle cooperative artigiane</p> <p>La norma assimila, ai fini Irpef, il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>La disposizione specifica tuttavia che il trattamento previdenziale dei medesimi soggetti rimane quello attualmente vigente.</p>
115 -120	<p>Regime agevolato dell'assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in società semplice</p> <p>Si propone un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, se perfezionate entro il 30 settembre 2016.</p> <p>Le agevolazioni proposte sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni; • facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale; • fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari all'ammontare tassato in capo alla società; • riduzione al 50% dell'imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle imposte ipotecaria e catastale fisse; • l'Iva rimane invece dovuta nei modi ordinari.
121	<p>Estromissione immobili dalla ditta individuale</p> <p>Prevista la facoltà di estromettere, in modo fiscalmente agevolato, i beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale.</p> <p>L'opzione si esercita entro il 31 maggio 2016, mediante comportamento concludente.</p> <p>Trattasi di una sorta di riedizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 37, L. 244/2007.</p>
123-124	<p>Incremento delle deduzioni Irap per soggetti "minori"</p> <p>Si prevede un incremento delle deduzioni forfetarie spettanti nella determinazione del valore della produzione per i soggetti Irpef di minori dimensioni, per i quali tale valore si colloca al di sotto di determinate soglie quantitative.</p>
125	<p>Irap per soggetti di minori dimensioni (medici convenzionati)</p> <p>Aggiungendo un comma (1.bis) all'articolo 2, D.Lgs. 446/1997 in materia di Irap, si prevede che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.</p> <p>Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo <i>standard</i> e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.</p>

<p>126</p>	<p>Note di variazione ai fini Iva</p> <p>Si provvede a una completa riscrittura dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza dell'assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia necessario attendere l'infruttuosità della procedura; • si prevede la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
<p>127</p>	<p>Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'Iva potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale.</p> <p>Alcune disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali).</p>
<p>128</p>	<p>Estensione del reverse charge</p> <p>Modificando il sesto comma dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, si estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini Iva (c.d. <i>reverse charge</i>) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto a emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al c.d. <i>split payment</i>).</p> <p>Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi dell'articolo 395, Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.</p>
<p>129</p>	<p>Compensazione cartelle esattoriali</p> <p>Si estende al 2016 l'effetto delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Per l'anno 2016 sarà adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto del Mef.</p> <p>Si rammenta che la disposizione originaria, recata dall'articolo 12, comma 7-bis, D.L. 145/2013, prevedeva la citata compensazione per l'anno 2014; successivamente, con l'articolo 1, comma 19, L. 190/2014, è stata estesa anche all'anno 2015.</p>
<p>130-132</p>	<p>Termini per l'accertamento</p> <p>Si riscrive il vigente articolo 57, D.P.R. 633/1972 in materia di Iva. Le novità in esso contenute concernono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti induttivi (rispettivamente articoli 54 e 55, D.P.R. 633/1972); infatti il termine viene portato al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo dei vigenti 4 anni; • l'equiparazione della fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli attuali 5 anni, decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a 7 anni; • l'eliminazione della norma che raddoppia i termini per l'accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. <p>Inoltre, si sostituisce l'articolo 43, D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi; le novità presentano contenuto analogo alle novelle in materia di Iva.</p> <p>Si specifica che le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.</p> <p>Si dispone, inoltre, che nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal citato D.Lgs. 74/2000, i soli termini relativi agli accertamenti precedenti all'anno 2016 subiscono il raddoppio relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.</p> <p>Si specifica infine che resta fermo quanto disposto in tema di <i>voluntary disclosure</i> con particolare riferimento a quanto stabilito in tema di decadenza per l'accertamento in materia Iva e delle imposte sui redditi, nonché per l'atto di contestazione, per le cui fattispecie i termini sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.</p>

133	<p>Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie</p> <p>Si anticipa di un anno (dal 2017 al 2016) la decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative apportata con D.Lgs. 158/2015; ai fini della procedura di <i>voluntary disclosure</i>, invece, rimangono ferme le precedenti sanzioni.</p> <p>Si introduce la possibilità di notificare gli atti da porre <i>ex lege</i> a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (<i>voluntary disclosure</i>) all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.</p> <p>In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.</p>
134-138	<p>Rateazione dei debiti tributari</p> <p>Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.</p> <p>Il beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; • è limitato al solo versamento delle imposte dirette; • è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta. <p>La norma disciplina gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici.</p> <p>Dietro trasmissione di copia della quietanza l'ufficio competente ricalcola le rate dovute e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.</p> <p>Viene specificata la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.</p> <p>Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. È esclusa ogni ulteriore proroga.</p> <p>Una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. È prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-<i>bis</i>, D.P.R. 602/1973.</p> <p>Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione.</p> <p>Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.</p>
141	<p>Comunicazioni del PM all'Agenzia delle entrate</p> <p>Modificando l'articolo 14, comma 4, L. 537/1993, si dispone che, quando è commessa una violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex articolo 331, c.p.p., in caso di reato perseguibile d'ufficio) e dalla quale può derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché possa procedere al conseguente accertamento.</p>
142-147	<p>Operazioni <i>black list</i>, CFC e obblighi di rendicontazione per le multinazionali</p> <p>Si modifica la vigente disciplina in materia di:</p> <p>deducibilità dei costi per operazioni con i paesi c.d. <i>black list</i>;</p> <p>società controllate estere (<i>controlled foreign companies CFC</i>).</p> <p>Black list</p> <p>Abrogando i commi da 10 a 12-<i>bis</i> del vigente articolo 110, D.P.R. 917/1986 viene eliminata l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione). Pertanto, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110, Tuir.</p> <p>CFC</p> <p>Si modifica l'articolo 167, Tuir, al fine di eliminare l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (c.d. <i>black list CFC</i>).</p> <p>Viene dunque previsto un criterio univoco e oggettivo, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.</p>

	<p>Inoltre, la disciplina fiscale delle <i>CFC</i>, in presenza di specifiche condizioni si applica anche nel caso di società situate in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi dello spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio effettivo di informazioni a fini fiscali.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si introducono opportune disposizioni di coordinamento in merito all'individuazione degli Stati da considerarsi <i>black list</i>; • si specifica che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. <p>Obblighi di rendicontazione per le multinazionali</p> <p>Si affida a un decreto del Mef il compito di stabilire modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti (obbligate alla redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro e che non siano a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche) trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, distinta Paese per Paese e che riporti l'ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché altri elementi indicatori di una attività economica effettiva. La mancata presentazione di detta rendicontazione, di cui l'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni in essa contenute, ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.</p> <p>Si estende l'obbligo di rendicontazione anche alle società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l'obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha introdotto la citata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione Paese per Paese.</p> <p>Si affida a un decreto del Mef il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all'estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all'evasione internazionale; è invece demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta disposizione e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.</p>
148	<p>Patent box</p> <p>Si modifica la vigente disciplina in materia di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti (c.d. <i>patent box</i>).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenendo sul comma 39, articolo 1, L. 190/2014, si sostituisce il riferimento alle "opere dell'ingegno" con quello al "software protetto da <i>copyright</i>"; • si aggiunge il comma 42-ter, il quale prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (<i>software</i> protetto da <i>copyright</i>, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarità e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del <i>patent box</i>.
149-151	<p>Incentivazione produzione energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi</p> <p>Agli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che hanno cessato al 1° gennaio 2016 (ovvero entro il 31 dicembre 2016) di beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi di cui all'articolo 24, comma 8, D.Lgs. 28/2011, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo sull'energia prodotta secondo specifiche modalità. L'incentivo è pari all'80% di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico (Mise) 6 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione ed è erogato dal gestore dei servizi energetici (Gse) a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, oppure a partire al 1° gennaio 2016. L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma successivo.</p> <p>Si dispone che, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati agli incentivi in parola comunichino al Mise le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020.</p>
178-181	<p>Esonero contributivo per il 2016</p> <p>Ai datori di lavoro privati che assumo a tempo indeterminato determinato nel 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro.</p> <p>Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato per la stessa azienda nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore di questa Legge (1° gennaio 2016). In caso di subentro in un appalto, anche per rispetto di un obbligo preesistente, il nuovo datore di lavoro subentra anche nell'esonero contributivo per i lavoratori coinvolti, per la durata e la misura rimanenti rispetto a quanto già fruito.</p>

182-189	<p>Detassazione retributiva per premi di produttività ed erogazioni alla generalità dei dipendenti</p> <p>Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate Ministro del lavoro), ai "premi di risultato di ammontare variabile" legati a "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione".</p> <p>Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal ministro del Lavoro entro 60 giorni dal 1° gennaio. In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51, D. Lgs 81/2015.</p> <p>L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro. In caso di cambio di sostituto d'imposta, quest'ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto. Non saranno tassate ad Irpef somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per fruire dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 e dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.</p>
259	<p>Regime speciale per lavoratori rimpatriati</p> <p>Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2017, dei benefici fiscali di cui alla L. 238/2010 in favore dei soggetti rimpatriati in Italia.</p> <p>In particolare una prima novità riguarda la data del rientro che è ora riferita al periodo fino al 31 dicembre 2015.</p> <p>L'altra modifica interessa la fissazione del termine (3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) entro il quale dovranno essere definite dal direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità attuative per l'esercizio del regime opzionale ivi previsto.</p> <p>Si ricorda che in favore dei soggetti rimpatriati, per i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e quelli di lavoro autonomo, la citata L. 238/2010 (articolo 3) consente il concorso alla base imponibile Irpef in misura ridotta (20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori).</p> <p>In alternativa, gli stessi contribuenti possono optare - con le modalità che saranno definite dal predetto provvedimento direttoriale - per il regime agevolativo di cui all'articolo 16 (regime speciale per i lavoratori rimpatriati) del D.Lgs. 147/2015 che riconosce quale beneficio fiscale la concorrenza del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia al reddito complessivo nella misura del 70%.</p>
283	<p>Contributi per il baby sitting</p> <p>Si estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità (già prevista per la madre lavoratrice dipendente) di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di <i>baby-sitting</i> o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).</p>
287-288	<p>Pensioni con indicizzazione mai inferiore a zero</p> <p>Viene esclusa l'applicazione di un'indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali e assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'Istat, non può essere mai inferiore a zero.</p>
290	<p>Detrazioni per redditi di pensione</p> <p>Si incrementano le detrazioni concesse ai pensionati con redditi bassi, elevando la zona di <i>no tax area</i> dagli attuali 7.500 euro a 7.750 euro.</p>
320	<p>Credito di imposta per la riqualificazione alberghi</p> <p>Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche al caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda a un D.M. l'attuazione della disposizione.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e nella misura del 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro.</p> <p>Si demanda ad un decreto del Mibact, d'intesa con la Conferenza Unificata, l'aggiornamento degli <i>standard</i> minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i <i>condhotel</i> e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, nonché dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.</p>

366	<p>Tasse sulle unità da diporto Si abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, D.L. 201/2011 (c.d. Salva-Italia), conseguentemente perdono di efficacia e vengono implicitamente abrogati i commi da 3 a 10.</p>
367	<p>Riduzione tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di transhipment Si introduce la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico <i>transhipment</i> superiore all'80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta <i>container</i> in servizio regolare di linea internazionale. Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro. Le modalità attuative saranno definite con decreto Mef, di concerto con il Mit, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il 15 marzo 2016.</p>
441-453 456	<p>Finanziamenti territori nord calamità e ZFU in Lombardia Si istituiscono delle zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012 e si delimitano le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca. Inoltre, si dispone che gli aiuti di stato concessi sotto forma di agevolazioni sono concessi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti <i>de minimis</i>. Oltre a prevedere norme applicative dell'istituita zona franca le disposizioni in esame individuano una serie di agevolazioni fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), • esenzione dall'Irap (nel limite di 300 mila euro), • esenzione Imu. <p>Tali esenzioni sono concesse esclusivamente nell'anno 2016.</p>
645-651 653	<p>Autotrasporto Si dispone che il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione non venga riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Si fa quindi rinvio a un D.I. l'individuazione delle modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura. Si reintroduce l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all'estero, in quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla L. 190/2014, relativa alla merce trasportata, anche per i veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha determinato, per gli organi di controllo, l'impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia comunitari che extracomunitari. La mancata esibizione della documentazione, la sua assenza o incompletezza determina l'irrogazione di sanzioni amministrative. A decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nella misura dell'80% entro un tetto massimo di disponibilità di fondi. L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito <i>internet</i>. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
652	<p>Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori La disposizione in commento riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (articolo 66, comma 5, Tuir e articolo 1, comma 106, L. 266/2005). Si stabilisce che tali deduzioni spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si precisa inoltre che quanto precede ha luogo nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.</p>

739	<p>Imposta sulla pubblicità: divieto di incremento</p> <p>Con norma di interpretazione autentica, si stabilisce che il divieto per i Comuni di innalzare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità si applica solo nei casi in cui la delibera di innalzamento sia stata assunta dopo il 26 giugno 2012.</p>
887-888	<p>Rivalutazione di quote e terreni</p> <p>È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016.</p> <p>Diversamente dal passato, però si applica un'aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all'8%, sia per la rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate.</p> <p>La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell'intero importo.</p>
889	<p>Rivalutazione dei beni di impresa</p> <p>Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d'impresa, oltre che delle partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (beni non ammortizzabili); • gli effetti fiscali sono differiti; • è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un'imposta sostitutiva del 10%.
898	<p>Innalzati i limiti per l'uso del contante</p> <p>Si eleva a 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti.</p> <p>Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di "Money transfer".</p>
899	<p>Limiti per attività di cambiavalute</p> <p>Modificando l'articolo 49, comma 1-bis, D.Lgs. 231/2007, si innalza da 2.500 a 3.000 euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti, abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico, dell'attività di cambiavalute.</p>
900-901	<p>Utilizzo bancomat per pagamenti di modico valore, pos professionisti</p> <p>Si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e a prescindere da qualsiasi importo minimo.</p> <p>Si prevede un D.M., sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.</p> <p>Inoltre, si prevede che - con i D.M. attuativi del D.L. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) - siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi di controllo di durata della sosta.</p>
902	<p>Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione</p> <p>Si provvede ad abrogare l'articolo 12, comma 1.1, D.L. 201/2011 che prevedeva, in deroga ai canonici limiti antiriciclaggio, l'obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica.</p>
903	<p>Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) dei trasporti</p> <p>Si provvede ad abrogare l'articolo 32-bis, comma 4, D.L. 133/2014 che prevedeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti tracciabili.</p>
904	<p>Emolumenti delle PA superiori a 1.000 euro</p> <p>Si prevede il mantenimento dell'obbligo, per le P.A., di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.</p>
905	<p>Registro dal 12 al 15% per i trasferimenti di aree agricole</p> <p>Viene innalzata, dal 12 al 15%, la misura dell'imposta di registro applicabile ai trasferimenti immobiliari di terreni agricoli operati in assenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.</p>

908	<p>Variazioni percentuali compensazione Iva agricoltura</p> <p>Si demanda ad apposito DM la finalità di innalzare, in misura non superiore al 10%, le percentuali di compensazione Iva applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario.</p> <p>Il medesimo D.M. dovrà anche innalzare, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi:</p> <p>della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %;</p> <p>della specie suina, in misura non superiore all'8%.</p>
906 - 907	<p>Estesa la ppc</p> <p>Viene estesa la possibilità di fruire dell'agevolazione per l'acquisto dei terreni, la cosiddetta piccola proprietà contadina, anche:</p> <p>ai proprietari di masi chiusi di cui alla Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001, per i terreni dagli stessi abitualmente coltivati e al coniuge e ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi di coltivatori diretti e/o Iap.</p>
909	<p>Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari</p> <p>Modificando l'articolo 1, comma 512, L. 228/2012, si fissa nel 30% - in luogo dell'attuale 7% - la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in aggiunta alle rivalutazioni di cui all'articolo 3, comma 50, L. 662/1996).</p> <p>Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi.</p>
910	<p>Energie agroforestali connesse all'attività agricola</p> <p>Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, • di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, • effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ. e si considerano produttive di reddito agrario. <p>Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, è determinato, ai fini Irpef e Ires, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 442/1997.</p>
911	<p>Estensione regime di esenzione da accisa per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili</p> <p>Si estende il regime di esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 Kw consumata dalla imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dall'abitazione, anche all'energia elettrica prodotta similmente, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, n. 8, L. 1643/1962 (si tratta delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'Enel).</p>
949	<p>Dichiarazione precompilata</p> <p>Si apportano modifiche al D.Lgs. 175/2014 in materia di dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>(a) Si modificano le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, rendendo permanente l'obbligo per le ASL, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate.</p> <p>(b) Si introduce, al medesimo articolo 3, D.Lgs. 175/2014, il comma 3-bis, che consente a tutti i cittadini - anche quelli che non sono destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata - di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria. In tal modo i cittadini autenticati potrebbero accedere a dati che li riguardano, con vantaggi in termini di informazione e di valorizzazione dei dati acquisiti, che spesso sono risultato di adempimenti onerosi.</p> <p>Si integra l'articolo 3, comma 4, D.Lgs. 175/2014 - il quale disponeva che i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei dati per ottenere le deduzioni o detrazioni fossero stabiliti con decreto del Mef (non risulta ancora emanato) - con una disposizione in merito ai casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni questi casi sono trattati analogamente a quelli indicati nell'articolo 78, comma 26, L. 413/1991.</p>

	<p>Quest'ultimo dispone che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli elenchi che gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria relativamente ai soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati, ai fini dei controlli sugli oneri detraibili, si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.</p> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio di ciascun anno, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.</p>
(c)	Trattasi di modifica formale all'articolo 3, comma 5, conseguente all'introduzione del comma 3-bis.
(d)	Si integra l'articolo 5 con un comma 3-bis. L'articolo 5 indica i casi in cui non si effettua il controllo sui dati della dichiarazione precompilata e stabilisce, altresì, i casi nei quali tale controllo deve essere eseguito.
(e)	<p>Il comma 3-bis introdotto stabilisce che l'Agenzia delle entrate può eseguire controlli preventivi, entro 4 mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a detto termine, nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell'imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, o risulti un rimborso superiore all'importo di 4.000 euro.</p> <p>L'Agenzia delle entrate ha l'onere di erogare l'importo risultante a titolo di rimborso dopo l'esecuzione dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine di 6 mesi successivi al termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o entro 6 mesi dalla data della trasmissione e se essa è posteriore rispetto al termine prescritto.</p> <p>In particolare, l'articolo 5, D.Lgs. 175/2014, stabilisce che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, l'Agenzia delle entrate non procede al controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, mentre, su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p> <p>Il controllo deve essere, invece, effettuato, nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta o nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante Caaf o professionista. In tal caso il controllo formale è effettuato nei confronti del Caaf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p>
(f)	<p>Si inserisce, al comma 4 dell'articolo 1, il rimando al comma 3-bis - introdotto dalla lettera e).</p> <p>Il comma 4, articolo 1 riguarda la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie da parte dei contribuenti.</p> <p>A tali casi si applicano anche le disposizioni contenute nell'illustrato comma 3-bis in materia di controlli (oltre che quelle del comma 3 e dell'articolo 6 del medesimo decreto).</p>
(g)	<p>Si abroga la lettera b), comma 1, articolo 5, che escludeva il controllo preventivo nell'ipotesi di dichiarazione precompilata presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta nei casi di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro per detrazioni per carichi di famiglia.</p> <p>Tale abrogazione produce effetto a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2016 relativamente ai redditi del 2015.</p>
(h)	<p>Si apporta una modifica alle previsioni dell'articolo 35, comma 3, in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei Caaf.</p> <p>A seguito di tale modifica possono essere considerati "centri autorizzati" quelli per i quali la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse nel primo triennio sia almeno pari all'un per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività fiscale. È ammesso uno scostamento massimo del 10% da tale valore. In base all'articolo 35, comma 3 vigente, tale valore deve essere pari all'un per cento del rapporto tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei 3 anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, incluso quello considerato, con uno scostamento del 10%.</p>
(i)	Si muta, all'articolo 35, comma 3, il riferimento temporale per il conteggio della media delle dichiarazioni trasmesse da "2016, 2017 e 2018" a "2015, 2016 e 2017".

<p>950</p> <p>(a)</p> <p>(b)</p> <p>(c)</p>	<p>Modifiche agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria</p> <p>Si apportano modifiche all'articolo 78, L. 413/1991 relativamente agli obblighi di comunicazione da parte di enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN dei dati relativi alle somme che non concorrono alla formazione del reddito, nonché dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e delle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.</p> <p>Sostituendo il comma 25-<i>bis</i>, articolo 78, si fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell'articolo 51, comma 2 e dell'articolo 10, comma 1, Tuir, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti. Tale comunicazione è effettuata ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate ed i relativi controlli su oneri deducibili e detraibili.</p> <p>Gli enti suddetti sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alle spese sanitarie che non sono rimaste a carico dei contribuenti in base a specifiche disposizioni del Tuir.</p> <p>Si abroga il comma 25-<i>ter</i>, articolo 78, L. 413/1991 che prevedeva che contenuto, termini e modalità delle trasmissioni dei dati per l'effettuazione dei controlli sugli oneri detraibili sarebbero stati definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Si sopprime il primo periodo del comma 26, articolo 78, L. 413/1991, che disciplinava la predisposizione degli elenchi mediante l'utilizzo di supporti magnetici con modalità e termini stabiliti con decreto del Mef. Inoltre nel testo dell'articolo, ogni qualvolta si fa riferimento al comma 25, è stabilito che tale riferimento sia esteso anche alle disposizioni del comma 25-<i>bis</i>.</p>
<p>951</p> <p>(a)</p> <p>(b)</p> <p>(c)</p>	<p>Modifiche alle regole sulla assistenza fiscale</p> <p>Si apportano tre modifiche al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, in tema di assistenza fiscale.</p> <p>La lettera a) introduce all'articolo 17, Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, comma 1, lettera c-<i>bis</i>) che prescrive un ulteriore onere per i sostituti di imposta consistente nella comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante strumenti telematici ed entro il termine del 7 luglio di ciascun anno, dei risultati finali delle dichiarazioni.</p> <p>Qualora compatibili con tale previsione, si applicano le disposizioni dell'articolo 16, comma 4-<i>bis</i>, in base al quale entro il 7 luglio di ciascun anno i Caaf sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i risultati finali delle dichiarazioni.</p> <p>La lettera b) apporta modifiche all'articolo 7 Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati, comma 2-<i>ter</i> per adeguarne le disposizioni alla nuova normativa sui requisiti dimensionali dei centri autorizzati di assistenza fiscale introdotta dal comma 1, lettera h) dell'articolo.</p> <p>Inoltre, all'articolo 7, comma 2-<i>ter</i>, per il conteggio si prevede che si debba fare riferimento alla circostanza che, annualmente, che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento.</p>
<p>952</p> <p>(a)</p> <p>(b)</p>	<p>Modifiche al D.P.R. 322/1998 in tema di modello 770 e certificazioni</p> <p>Il comma 3-<i>bis</i>, articolo 4 risulta sostituito da un nuovo testo ed opera nei confronti di tutti i sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi in base al D.P.R. 600/1973.</p> <p>In base al nuovo testo, i sostituti d'imposta che operano le predette ritenute sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all'Agenzia delle entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all'anno solare precedente.</p> <p>La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati indicati dall'articolo 3, commi 2-<i>bis</i> e 3, D.P.R. 322/1998.</p> <p>Si sostituisce anche il comma 6-<i>quinquies</i>, articolo 4, D.P.R. 322/1998. Il testo novellato, oltre a stabilire che le certificazioni uniche rilasciate dai soggetti titolati ad eseguire le ritenute alla fonte indicati nel titolo III del D.P.R. 600/1973, devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono, precisa che la predetta trasmissione possa avvenire sia direttamente che mediante l'utilizzo di incaricati appositamente titolati. Inoltre stabilisce che, entro la stessa data, debbano essere trasmessi gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari affinché possano essere eseguite le attività di controllo poste in essere dall'Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assicurativi. È necessario, altresì, procedere alla trasmissione di dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate in occasione dell'assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. 241/1997 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni che devono essere stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Alla trasmissione telematica sono attribuiti i medesimi effetti della esposizione degli stessi nella dichiarazione unica.</p>

953	<p>Tessera sanitaria ed esonero sperimentale dallo spesometro per il 2016 Apportando modifiche all'articolo 21 , D.L. 78/2010, si prevede, con l'introduzione del comma 1-<i>qua-ter</i>, in via sperimentale e per il solo anno 2016, l'esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro) per i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Si tratta di una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti le cui modalità devono essere disciplinate con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
954 (a) 955	<p>Maggiori benefici per la detrazione di spese funebri Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell'articolo 433, cod. civ.. A decorrere dal periodo di imposta 2015</p>
954 (b) 955	<p>Più semplice la detrazione per spese di istruzione universitaria Viene sostituita la lettera e) dell'articolo 15, comma 1, Tuir, in materia di detrazione per spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria, rendendo più semplice l'individuazione dell'importo massimo della spesa rilevante. Infatti, nel caso di frequenza presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • università private; • università estere; <p>la misura della spesa rilevante darà fissata con decreto del Miur da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali. A decorrere dal periodo di imposta 2015; per il 2015 il D.M. sarà adottato entro il 31 gennaio 2016.</p>
954 (c)	<p>Imposta dovuta dai "non residenti Shumaker" Intervenendo a modificare il comma 3-<i>bis</i>, articolo 24, Tuir, si precisa l'ambito soggettivo di applicazione della norma è riferito ai "soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano" e non più, come per la disciplina vigente, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'UE o in uno Stato membro aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Si ricorda che per tali contribuenti l'imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, Tuir a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza.</p>
960 961 (a) (b) (c)	<p>Aliquota Iva del 5% su prestazioni socio sanitarie Istituendo la nuova parte II-<i>bis</i> della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, si estende l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie di diagnosi e cura, educative e didattiche incluse le prestazioni degli asili, quelle assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi ai soggetti indicati dalla legge (non solo a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale).</p> <p>(a) La lettera a), sostituendo i primi due commi dell'articolo 16, oltre a confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta nella misura del 22 per cento, fissa le aliquote ridotte nel 4, 5 e 10% con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-<i>bis</i> e nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall'articolo 34, in tema di regime speciale per i produttori agricoli.</p> <p>(b) La lettera b) abroga il n. 41-<i>bis</i> della tabella A, parte II, il quale comprende nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Tali prestazioni, sostanzialmente, sono fatte rientrare nella aliquota al 5%.</p> <p>(c) La lettera c), con una modifica alla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, vi introduce una nuova Parte II-<i>bis</i> volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5%. Sono soggette all'aliquota del 5% le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-<i>ter</i> dell'articolo 10, comma 1, rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel numero 27-<i>ter</i>) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.</p>

982	<p>Credito di imposta per installazione impianti di allarme</p> <p>Istituito, per l'anno 2016, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L'attuazione è demandata ad apposito D.M.. La norma non indica alcun divieto di sovrapposibilità con le disposizioni di recupero del patrimonio edilizio, che comprendono anche l'installazione di allarmi.</p>
-----	---

I superammortamenti: una disciplina per incentivare gli investimenti

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali la Legge di Stabilità 2016 – L. 208/2015 – introduce una previsione che aumenta l'importo degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili: si tratta di un provvedimento di sicuro interesse, anche per la sostanziale semplicità di applicazione. Non mancano comunque aspetti delicati che dovranno essere chiariti dall'Amministrazione finanziaria.

Il confronto con le precedenti agevolazioni

Prima di esaminare il presente provvedimento, pare interessante proporre un confronto preliminare con le passate agevolazioni poste per incentivare i contribuenti all'investimento in beni strumentali. Nel passato, infatti, vi sono stati numerosi provvedimenti che sono andati in tale direzione: nel corso del tempo abbiamo conosciuto la disciplina degli ammortamenti anticipati (applicata per molti anni, ma soppressa nel 2008), l'agevolazione "Visco" operativa nei primi anni 2000, ma soprattutto l'agevolazione "Tremonti", riproposta in 4 versioni nel corso degli ultimi 20 anni.

Viene naturale proporre un confronto proprio con questo ultimo provvedimento nelle sue diverse varianti; nel complesso, la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità appare più semplice e immediata da applicare e, per alcuni versi, più conveniente.

Infatti:

- prima di tutto si osserva come non vi siano calcoli articolati da proporre. Alcuni dei provvedimenti "Tremonti" richiedevano il confronto con la media degli investimenti del quinquennio precedente. Operazione in molti casi complessa che comportava, di fatto, la decisione di accantonare l'agevolazione quando non vi fossero investimenti significativi nel periodo agevolato (in tali situazioni i costi legati al calcolo erano superiori ai benefici ottenibili). Con il presente provvedimento non accade nulla di tutto questo, visto che ogni investimento, se rispetta i requisiti fissati dalla norma, dà diritto al *bonus*;
- inoltre si evidenzia come, malgrado anche il presente provvedimento preveda alcune esclusioni, il novero dei beni potenzialmente agevolabili sia molto più ampio, soprattutto rispetto alle ultime due edizioni della "Tremonti" e
- infine, va segnalato come non vi sia alcuna previsione posta per regolamentare i disinvestimenti. Nella "Tremonti" la cessione di un bene su cui era stato calcolato il *bonus* comportava la necessità di una restituzione parziale o totale di quanto beneficiato. Con la presente disciplina non vi è tale necessità: poiché il *bonus* viene calcolato incrementando la quota di ammortamento o il canone di *leasing* di competenza, la conseguenza è che cedendo il bene, dal quel momento in avanti, il contribuente cesserà di beneficiare di tali costi maggiorati.

Prima di entrare nel merito dell'analisi del provvedimento si segnala come non pare vi sia alcun ostacolo alla cumulabilità con altri provvedimenti finalizzati a incentivare gli investimenti, salvo che questi non prevedano esplicite esclusioni; al riguardo si è espressa Assilea nella propria circolare 25 del 29 ottobre 2015 affermando come "è ragionevole ritenere che vige il principio dell'alternatività rovesciata nel senso che occorre verificare, per ciascuna agevolazione concessa da altre norme (statali, regionali e comunitarie), se esista o meno un espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni".

Il funzionamento dell'agevolazione

L'articolo 1, comma 91 stabilisce che: "Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determi-

nazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%".

Sotto il profilo dei soggetti che possono beneficiare del *bonus*, va notato che questo viene riconosciuto a favore di coloro che esercitano attività d'impresa (tanto in forma individuale quanto in forma collettiva), così come a favore dei soggetti che producono reddito di lavoro autonomo.

La maggiore deduzione viene computata per il tramite di una variazione diminutiva da computare in dichiarazione dei redditi, che quindi non va ad incidere né sul Conto economico, né sul valore fiscale del bene; a corredo di tale previsione vi è il fatto che detta maggior deduzione non rileva ai fini del calcolo degli studi di settore, come espressamente affermato dal comma 97.

Da subito appare evidente come l'agevolazione abbia un effetto mirato solo su alcune tipologie di costo legate ai beni strumentali.

Gli ammortamenti

Il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo extracontabile degli ammortamenti.

Esempio 1

Bene costo 1000, aliquota di ammortamento civilistico 10% e fiscale 10%.

Quota di ammortamento stanziata a Conto economico: 100 (civilistico uguale fiscale).

Il contribuente ha diritto a una variazione diminutiva di 40 in dichiarazione dei redditi.

Nessun impatto del *super* ammortamento sul residuo civilistico e fiscale del bene, entrambi pari a 900.

Necessariamente l'incremento sarà comunque commisurato alle quote deducibili nei limiti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988. Nel caso in cui vi sia un disallineamento, tra ammortamento civilistico e fiscale, la maggiorazione viene calcolata sulla base dell'importo dell'ammortamento deducibile fiscalmente.

Esempio 2

Bene costo 1000, aliquota di ammortamento civilistico 20% e fiscale 10%.

Quota di ammortamento stanziata a Conto economico: 200

Ammortamento deducibile fiscalmente: 100 (variazione in aumento di 100).

Il contribuente ha diritto a una variazione diminutiva di 40 in dichiarazione dei redditi (40% dell'ammortamento deducibile fiscalmente di 100).

Nessun impatto del *super* ammortamento sul residuo civilistico e fiscale del bene che saranno pari rispettivamente a 800 e 900.

Più articolato è invece il caso di ammortamento civilistico inferiore al fiscale. In questo caso la quota "*super*" viene calcolata sull'ammortamento effettivamente dedotto ovvero sulla base del massimo deducibile in base al D.M. 31 dicembre 1988?

Esempio 3

Bene costo 1000, aliquota di ammortamento civilistico 5% e fiscale 10%.

Quota di ammortamento stanziata a Conto economico: 50

Ammortamento teoricamente deducibile: 100

Ammortamento effettivamente deducibile: 50 (per il principio di derivazione, se il componente non transita a Conto economico non viene dedotto).

La variazione diminutiva della quota "*super*" sarà:

- 20 (ossia il 40% di 50, la quota effettivamente dedotta)?
- 40 (ossia il 40% di 100, la quota teoricamente deducibile)?

La questione oggi non ha soluzione e potrebbero essere sostenute entrambe le tesi.

A parere di chi scrive pare più ragionevole la prima in quanto, in questo modo, il superammortamento esplica la propria efficacia, durante la vita del bene, in maniera del tutto parallela all'ammortamento ordinario.

La seconda tesi produrrebbe un triplice disallineamento: oltre al fatto che il valore fiscale del bene viaggia su un binario separato rispetto alla quota fiscale, anche la quota "super" dovrà essere oggetto di separato monitoraggio, posto che, essendo parametrata su un ammortamento maggiore rispetto a quello effettivamente dedotto, si esaurirà prima rispetto alla quota fiscale. Una complicazione che pare eccessiva.

I canoni di leasing

Il *bonus*, per esplicita previsione normativa, riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria: a tal fine il canone di *leasing* viene maggiorato del 40%. Tale deduzione riguarderà necessariamente anche il prezzo di riscatto, visto che questo poi impatterà sul Conto economico tramite quote di ammortamento.

La norma non è chiara sul punto, ma si ritiene che la maggiorazione riguardi solo la quota capitale e non anche la quota interessi; per determinare tale frazione, ai fini dell'agevolazione, Assilea suggerisce di "applicare la consolidata procedura forfettaria prevista dall'abrogato D.M. 24 aprile 1998, già consentita per determinare la quota interessi indeducibile ai fini Irap, o deducibile nei limiti del 30% del Rol ai fini Ires, o ancora per individuare la quota parte del canone riferibile al terreno (cfr. circolari n. 8/E/2009 e n. 19/E/2009). In tal modo, viene osservato, "gli interessi sono imputati proporzionalmente lungo la durata del contratto (anziché con modalità decrescenti) e pertanto la quota capitale è assunta come costante (anziché crescente) in ciascun canone.

Si rammenta, inoltre, che, rispetto al piano di ammortamento, la locazione finanziaria richiede un ulteriore raccordo con la durata del contratto: vi è infatti una durata fiscale minima che potrebbe anche essere sganciata dalla durata contrattuale, ove quest'ultima fosse inferiore. Infatti, ove la locazione avesse una durata:

- inferiore rispetto a quella prevista fiscalmente (metà del periodo di ammortamento), il maggior valore (così come i canoni) dovrà essere dedotto in base alla durata prevista fiscalmente;
- superiore rispetto a quella prevista fiscalmente, il maggior valore verrebbe recuperato (così come i canoni) su tale maggior arco temporale.

E quindi anche Assilea, implicitamente, conferma come la deduzione della quota "super" debba seguire la deduzione effettivamente beneficiata della quota ordinaria.

Sono invece esclusi dall'agevolazione i beni utilizzati in forza di un titolo diverso rispetto alla proprietà e al *leasing*, come ad esempio il noleggio, la locazione, il *leasing* operativo.

Per esplicita previsione normativa il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi sia l'Irpef che l'Ires. Pare dubbia la possibilità di estendere l'agevolazione anche all'Irap (e la relazione tecnica non pare dare supporto a tale ipotesi visto che le stime di gettino riguardano le sole imposte dirette). Comunque, quand'anche si volesse percorrere la via dell'estensione all'Irap del *bonus*, occorrerebbe osservare che:

- mentre per i soggetti Ires (e Irpef in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap in base alle regole previste per i soggetti Ires) l'agevolazione è certamente esclusa per effetto dell'applicazione del principio di derivazione (rilevano gli ammortamenti indicati nel Conto economico),
- per i soggetti Irpef l'agevolazione potrebbe riflettersi anche ai fini Irap, poiché si applicano, di fatto, le regole previste per il reddito d'impresa.

I beni agevolabili

Dal punto di vista oggettivo, ossia per l'individuazione degli investimenti agevolabili, il comma 92 limita l'applicazione dell'agevolazione ai soli beni materiali, pertanto non potranno beneficiare del *bonus* le acquisizioni a qualsiasi titolo di marchi, brevetti, licenze, etc..

Allo stesso modo non è possibile computare alcuna deduzione incrementale né per le quote di ammortamento dell'avviamento, tantomeno per la quota di competenza dell'esercizio di costi pluriennali capitalizzati.

È richiesto inoltre che i beni acquisiti, per fruire dell'agevolazione, siano strumentali. Risultano quindi esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita; va notato che per tali beni l'esclusione è implicita visto che tali beni non possono essere ammortizzabili.

La norma richiede inoltre che l'aliquota di ammortamento del bene sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988; si tratta quindi di verificare la quota massima potenzialmente deducibile ai fini fiscali. Requisito che comunque, a ben vedere, viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

Sono investimenti esplicitamente esclusi dal *bonus*:

- i fabbricati e le costruzioni di ogni tipo, sia abitativi sia strumentali, indipendentemente dal fatto che siano materialmente utilizzati nell'attività (strumentali per destinazione). Dovrebbero essere escluse anche le costruzioni leggere, appunto perché rientrano nel concetto di "costruzioni", nonostante per tali beni l'aliquota di ammortamento è del 10%,
- sono inoltre esclusi i beni indicati nell'allegato 3 alla L. 208/2015, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

La norma nulla dice al riguardo, ma pare possibile riconoscere l'agevolazione anche ai beni costruiti in economia, ossia quelli realizzati dalla stessa impresa.

La norma richiede che, per beneficiare dell'agevolazione, i beni strumentali siano nuovi. In attesa di indicazioni sul punto, per il requisito della novità pare lecito riferirsi ai chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia in merito all'agevolazione "Tremonti", secondo la quale si considerano beni nuovi, in particolare:

- i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
- i beni destinati all'esposizione (*show room*);
- i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati. Per essi il requisito della novità sussiste se viene fornita un'attestazione in merito alla irrilevanza del componente usato rispetto all'insieme (prevalenza dei componenti nuovi rispetto a quelli usati).

Autovetture

Il Legislatore si è preoccupato di intervenire per regolamentare il *bonus* nei confronti di una determinata categoria di beni strumentali, ossia i veicoli ad uso promiscuo personale e aziendale, caratterizzati da specifici limiti alla deduzione:

- per le imprese in generale il costo è deducibile al 20%, comunque entro un tetto di 18.076 euro;
- per gli agenti di commercio la misura di rilevanza è dell'80% e il tetto è pari a 25.823 euro.

In relazione a tali beni il comma 92 dispone quanto segue: "*Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986.*"

La norma non spicca per particolare chiarezza, tanto che si sono proposte due interpretazioni:

- una prima che riconoscerebbe tanto l'incremento del costo fiscalmente rilevante del 40%, oltre che al computo del superammortamento;
- una seconda che invece considera il solo incremento del tutto per tali beni.

La lettera della norma farebbe propendere per la prima visto che il testo normativo stabilisce che i tetti sono "altresì" maggiorati, lasciando intendere che si debba applicare anche la previsione del comma 91, ossia il superammortamento. Oltretutto, nella relazione illustrativa si legge: "*Per quanto riguarda i mezzi di trasporto a motore individuati nell'articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir, la maggiorazione riguarda anche i limiti di spesa sui quali calcolare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria*". Anche tale passaggio pare confermare il doppio beneficio.

Se si propende quindi per tale interpretazione occorrerà concludere che:

- i veicoli a uso promiscuo (non assegnati ai dipendenti) vedranno un innalzamento del tetto di rilevanza da 18.076 a 25.306 euro; su tale importo occorrerà calcolare la quota di ammortamento.

mento, applicare la percentuale di rilevanza (20%) e quindi calcolare il *super* ammortamento (da computare quale variazione diminutiva;

- per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, l'innalzamento da 25.823 a 36.152 euro; su tale importo occorrerà calcolare la quota di ammortamento, applicare la percentuale di rilevanza (80%) e quindi calcolare il *super* ammortamento (da computare quale variazione diminutiva.

Dal punto di vista logico parrebbe invece più ragionevole la seconda, in quanto sarebbe strano che il Legislatore avesse deciso di favore maggiormente dei beni che, da tempo, ha invece colpito pesantemente sotto il profilo fiscale. Oltretutto il superammortamento previsto al comma 91 si sostanzia in un incremento del costo, che sarebbe implicitamente assorbito dall'incremento del tetto fiscale stabilito dal comma 92.

Il tema dovrà necessariamente essere oggetto di chiarimento.

Per quanto riguarda i veicoli di cui alla lettera a) dell'articolo 164 (veicoli esclusivamente strumentali deducibili al 100%), si applicano le regole previste per gli altri beni strumentali, ossia l'incremento del 40% del costo di acquisizione, su cui calcolare gli ammortamenti.

La regola prevista al comma 92 non trova applicazione neppure per i veicoli di cui alla lettera b-bis) dello stesso articolo 164, ossia i veicoli assegnati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta: tali veicoli non hanno infatti alcun tetto massimo di rilevanza al costo di acquisizione. Occorrerà calcolare la quota di ammortamento e stabilire la percentuale di rilevanza al 70%. Su detto importo andrà calcolato il 40% del superammortamento.

Il periodo agevolato e la decorrenza

Nel comma 91 viene fissata una finestra temporale entro la quale occorre realizzare l'investimento: l'agevolazione compete per i beni acquisiti nell'intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Si tratta quindi di una disposizione "a termine" salvo eventuali proroghe che potranno essere adottate in futuro.

Per quanto riguarda il momento in cui un investimento può considerarsi realizzato va evidenziato che:

- per i beni acquisiti in proprietà si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l'agevolazione. Questo vale a eccezione delle clausole di riserva della proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti che, ai fini fiscali, a norma dell'articolo 109, Tuir, sono irrilevanti;
- per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la rilevanza si avrà solo con l'ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui l'investimento può considerarsi realizzato). Occorre quindi prestare attenzione a impianti, macchinari, etc., che saranno realizzati tramite appalto e la cui consegna è programmata al termine del 2016: un eventuale ritardo nella consegna potrebbe far perdere del tutto l'agevolazione. Discorso parzialmente diverso riguarda gli appalti ove sono previsti degli Stati di Avanzamento dei Lavori: quando avviene la liquidazione di un SAL, per tale frazione l'investimento si può considerare realizzato e, quindi, quella è la data da prendere a riferimento. Questo può in alcuni casi giovare al contribuente (in caso di appalti per la costruzione di impianti che saranno consegnati dopo il 31 dicembre 2016, rilevano comunque ai fini dell'agevolazione i SAL consegnati prima), in altri potrebbe trasformarsi in un aspetto negativo (per appalti completati, ad esempio, nel 2016, non rileveranno i SAL liquidati prima del 15 ottobre 2015).
- per i beni in *leasing*, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all'utilizzatore (risultante dal verbale di consegna).

La norma non stabilisce una decorrenza, ma si limita ad affermare che sono agevolabili gli investimenti realizzati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; non si afferma quando sarà effettivamente computabile il beneficio.

In altre parole, il bene acquistato a novembre 2015 è sicuramente agevolabile, ma la quota incrementale a titolo di *super* ammortamento potrà essere applicata anche sulla quota di ammortamento 2015 o solo sulle quote a partire dal 2016?

A favore della decorrenza 2015 constano due osservazioni:

- prima di tutto va notato che il comma 94 stabilisce l'irrilevanza di tale previsione per il calcolo sia dell'acconto 2016, sia di quello 2015, nel senso che tali acconti vanno calcolati come se l'agevolazione non esistesse: se il Legislatore ha introdotto una previsione riguardante l'acconto 2015, significa che il beneficio dovrà trovare applicazione a saldo, evidentemente, già sul 2015;
- inoltre va osservato come nella relazione tecnica si preveda un impatto sul 2015 in termini di minor gettito, quindi confermando che la quota maggiorata di ammortamento potrà essere computata già sulla quota 2015.

Medesime considerazioni, ovviamente, valgono per la quota di *leasing* di competenza del 2015.

Da notare, poi, che i beni strumentali risultano ammortizzabili dalla loro entrata in funzione, quindi il *bonus* sarà computabile solo nel momento in cui l'investimento sarà effettivamente utilizzato nell'attività produttiva.

Plusvalenze e manutenzioni

Va evidenziato, infine, come l'effetto dell'incremento del costo fiscale del bene abbia effetto solo su ammortamenti e canoni di *leasing*, mentre non avrà alcuna rilevanza nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze in sede di cessione del bene. Quando il bene sarà ceduto occorrerà calcolare plus e minus come se la presente disciplina non fosse esistita.

Allo stesso modo, l'incremento del costo fiscale del bene non ha alcun effetto neppure sul calcolo del *plafond* per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.

Scadenze del mese di Febbraio

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 febbraio 2016 al 29 febbraio 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

lunedì 1 febbraio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/01/16.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di dicembre, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Contributo revisori legali

Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26 euro da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Imposta di bollo virtuale

Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2015 utilizzando il nuovo modello approvato dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento 17.12.2015.

Irpef invio spese sanitarie modello 730/2016 precompilato

Scade oggi il termine per l'invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2015 da parte di farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri finalizzati alla predisposizione del modello 730/2016 precompilato.

lunedì 15 febbraio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

martedì 16 febbraio

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio, codice tributo 6001.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

INPS - Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'INPS scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2015.

Autoliquidazione Inail

Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2015 ed all'acconto 2016. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva

Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva dovuta sul trattamento fine rap-

porto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.

Iva infragruppo

Scade oggi, il termine per la presentazione dell'opzione relativa ai versamenti iva infragruppo per il 2016. L'opzione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

mercoledì 17 febbraio

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 gennaio.

giovedì 25 febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

lunedì 29 febbraio

Presentazione Comunicazione Dati Iva 2016 – Dichiarazione Iva 2016

Scade oggi il termine di presentazione della Comunicazione annuale dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita al 2015. Il contribuente può scegliere di presentare entro tale data la Dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, in tal caso questi risulterà esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.

Certificazione Unica

Scade oggi il termine per la consegna della Certificazione Unica da parte dei sostituti che hanno applicato le ritenute sui redditi/compensi corrisposti nel 2015. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi deve essere redatta in conformità al modello CU 2016.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.02.2016.

Autoliquidazione Inail

Scade oggi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa alla auto liquidazione Inail il cui pagamento è stato fatto in unica soluzione o quale prima rata lo scorso 16 febbraio.

LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti
2. gestire e sviluppare lo Studio

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** ti permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di emissione, inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue parcelle emesse nei confronti della PA.

Due appositi moduli - uno per le parcelle/fatture dello studio ed uno per il programma di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di emettere in automatico i documenti di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare

l'utilità di compilazione manuale e inserire "intestazione" e "corpo" del tuo documento. La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi. Ora ti basta un click sul pulsante "Invia fattura" ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDDE ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provendiamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.